



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 125 del 18/09/2013)

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SUE COMPONENTI
- ART. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 - DECORRENZA
- ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL TRIBUTO
- ART. 9 - MAGGIORAZIONE PER LA COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DI COMPETENZA COMUNALE
- ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE
- ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 13 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ART. 14 - TARIFFA GIORNALIERA

ART. 15 - ESCLUSIONI

ART. 16 – RIDUZIONI

ART. 17 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI

ART. 18 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

ART. 19 - VERSAMENTO

ART. 20 - RIMBORSI

ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 22 - ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO

ART. 23 - SANZIONI

ART. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 25 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 26 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO A - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 16, COMMI 2 E 3

ALLEGATO B - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 17, COMMA 5

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Campi Bisenzio (nel prosieguo indicato come "il Comune") del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'art. 14 del D. L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214 (nel prosieguo indicato come "il tributo").

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare con il presente regolamento la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SUE COMPONENTI

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2013. Dalla stessa data è soppressa la tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n°22 (nel prosieguo indicata come "la TIA1"), e successive variazioni e integrazioni.

3. Il tributo si articola in due componenti:

a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili in ambito comunale, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D. L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214, e dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e le modalità organizzative e di espletamento del servizio, e al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico di competenza comunale, è integralmente coperto dal gettito del tributo.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune per gli immobili, assoggettabili al tributo, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce,

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, se non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono soggetti passivi del tributo coloro che realizzano le condizioni di cui al precedente comma, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree scoperte. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. Si intendono per:

a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto.

c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze.

d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o dalle dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Per quanto riguarda l'utenza domestica, si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipulazione del contratto di acquisto o di locazione, ovvero, se antecedenti, dalla data di richiesta della residenza anagrafica o dalla data di qualsiasi evento o atto che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per quanto riguarda l'utenza non domestica, si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero, se antecedenti, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione, o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio, o dalla data di qualsiasi evento o atto, che comprovi la disponibilità delle aree scoperte e dei locali in questione.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

8. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale, titolare di un contratto di locazione.

9. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi o detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, o di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

10. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

11. Per i locali e le aree scoperte utilizzati in via temporanea il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, con esclusione della solidarietà con l'utilizzatore temporaneo.

ART. 6 - DECORRENZA

1. Il tributo è dovuto per il periodo compreso tra il giorno in cui sono iniziati il possesso, l'occupazione o la detenzione e il giorno in cui sono terminati.

2. La cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini di cui all'art. 18. Qualora sia presentata oltre i termini, la compensazione o il rimborso decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

3. In caso di omessa dichiarazione di cessazione nel termine di cui all'art. 18, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione salvo che l'utente dimostri di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione, ovvero nel caso in cui il versamento sia stato assolto dall'utente subentrante, a seguito di dichiarazione o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data d'iscrizione del subentrante.

4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, comporta il recupero, la compensazione o il rimborso della differenza del tributo dal giorno in cui si è verificato l'evento. Qualora la relativa dichiarazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 18, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di variazione.

5. La compensazione e il recupero di cui ai commi precedenti, potranno essere conteggiati rispettivamente in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a una tariffa commisurata ad anno solare. A ogni annualità corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 27.4.1999 n°158.

3. La tariffa è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.

Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 nonché gli ulteriori oneri sostenuti dal comune per la disciplina del servizio e la gestione del tributo.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono indicati nel Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione da parte dell'autorità competente entro i termini di legge.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) di cui all'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n°248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008, n°31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle suddette istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. La tariffa è articolata per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, in base alla categorie fissate dal D.P.R. 27.4.1999 n°158.

7. Il Consiglio comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 3, stabilisce con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

b) la tariffa per metro quadro, commisurata all'anno solare, per ogni categoria di utenza;

c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n°158.

8. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra le utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 7, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL TRIBUTO

1. La superficie soggetta al tributo è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n°138. In via transitoria, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D. L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214, la superficie di tali unità immobiliari soggetta al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come dichiarata o accertata ai fini della TIA1. Il passaggio alla nuova determinazione della superficie imponibile decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto all'avvenuta attuazione del citato comma 9 bis.

b) Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1, lettera a), successivamente all'attuazione di quanto previsto al comma 9-bis dell'art. 14 del D. L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27.7.2000 n°212. Nell'ipotesi in cui negli atti

catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19.04.1994 n°701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse, di cui al presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

5. Nei distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo esclusivamente i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

ART. 9 - MAGGIORAZIONE PER LA COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DI COMPETENZA COMUNALE

1. Alla tariffa determinata in base all'art. 7 del presente regolamento si applica una maggiorazione pari a euro 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili di competenza comunale.

2. La base imponibile della maggiorazione è costituita dalla superficie assoggettabile a tributo ai sensi dell'art. 8, tenendo conto delle esclusioni previste dal presente regolamento.

3. Alla maggiorazione, determinata con le modalità di cui al precedente comma, si applicano le riduzioni e agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento.

4. Il Consiglio comunale, anche contestualmente all'approvazione delle tariffe, può aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro per mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui è ubicato. In caso di mancata deliberazione, si intende confermata la maggiorazione determinata per l'anno precedente.

5. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche di cui al comma 5 dell'articolo 7.

ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 30.12.1992 n°504, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Firenze sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero di persone occupanti è determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento;

b) per le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è pari a quello indicato nella presente tabella:

- o 1 occupante: fino a 35 mq
- o 2 occupanti: oltre 35 mq fino a 50 mq
- o 3 occupanti: oltre 50 mq fino a 70 mq
- o 4 occupanti: oltre 70 mq fino a 90 mq
- o 5 occupanti: oltre 90 mq fino a 110 mq
- o 6 occupanti: oltre 110 mq

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa e idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui all'art. 18, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui l'abitazione non sia utilizzata da nessuno, in seguito al ricovero presso case di cura o di riposo di uno o di tutti gli occupanti, il tributo è commisurato alla sola parte fissa della tariffa.

3. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati a un indirizzo diverso dall'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è convenzionalmente pari a 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti a un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. 27.4.1999 n°158 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., e con riguardo a ciascun immobile con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, dell'atto di autorizzazione o comunque dell'effettiva attività svolta.

2. I locali e/o le aree scoperte adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 27.4.1999 n°158 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto sono tassate con unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente in termini di superficie utilizzata.

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla CCIAA, il tributo è commisurato alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

5. Si considerano non domestiche le utenze costituite da autorimesse, cantine, o locali accessori a quelli ad uso abitativo, condotte da persone giuridiche.

ART. 13 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale alla superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree scoperte adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

1. Autocarrozzerie	70%
2. Autofficine per riparazione veicoli	70%
3. Elettrauto	70%
4. Gommisti	50%
5. Officine metalmeccaniche	50%
6. Studi dentistici e odontotecnici	30%
7. Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
8. Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di riduzione in regime di TIA1, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 18.

4. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte, la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b) fotocopia della 4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero;

5. La domanda di cui al comma 3 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente, attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti nell'anno.

ART. 14 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è applicato sulla base di una tariffa giornaliera.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 7, maggiorata del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il versamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

4. Alla tariffa giornaliera si applicano la maggiorazione prevista dall'art. 9 e il tributo provinciale di cui all'art. 10 del presente regolamento. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, tutte le disposizioni sul tributo annuale.

ART. 15 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti ai sensi dell'articolo 5 comma 1, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:

- a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
- c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.
- d) superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florivivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
- e) serre a terra;
- f) aree scoperte adibite a verde;
- g) aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.

2. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime di TIA1, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita

domanda al Comune contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 18. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte e la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b) fotocopia della 4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero.

3. La domanda di cui al comma 2 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente, attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree scoperte dove sono esercitate attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali destinati ad usi diversi da quello del culto.

ART. 16 – RIDUZIONI

1. Sono attribuite riduzioni della parte variabile della tariffa nelle seguenti misure:

a) utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato 30%

b) utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da soggetto residente nel territorio dello Stato che risiede o dimora all'estero per più di sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 30%

c) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni 30%

2. Sono riconosciute le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che praticano la raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il punteggio ambientale di 150 punti avranno diritto a una riduzione del

20% della parte variabile della tariffa, quelle che raggiungono i 200 a una riduzione del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente regolamento.

3. E' riconosciuto il seguente coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero:

a) avvio a recupero dei rifiuti presso terzi. Le utenze non domestiche che avviano a recupero urbani i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato, presso terzi convenzionati con il Gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento;

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta. Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento.

4. Le riduzioni della parte variabile della tariffa di cui ai commi precedenti saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Dette riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni della parte variabile della tariffa disciplinate ai precedenti commi potranno essere cumulativamente applicate.

6. Le riduzioni della parte variabile della tariffa disciplinate ai precedenti commi si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, entro il predetto limite.

7. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa per le zone non servite dal servizio di raccolta. Si intendono come non servite, nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali a uso non esclusivo dell'utente, le zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza; ai fini del calcolo della distanza non si considerano le strade private e vicinali, queste ultime anche se di uso pubblico.

8. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente al periodo di persistenza di tale situazione, accertato dall'autorità sanitaria.

ART. 17 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Le ulteriori agevolazioni di cui al presente articolo competono su richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare, secondo i parametri e i criteri fissati con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio, forme di agevolazioni tariffarie:

a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 e legge regionale 26.4.1993, n. 28;

b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;

c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.

5. Sono riconosciute le ulteriori agevolazioni per la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, con copertura assicurata dai proventi del tributo, secondo i criteri di cui all'allegato B del presente Regolamento.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 18 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

1. I soggetti tenuti al versamento del tributo, individuati nell'art. 5 del presente regolamento, sono obbligati, per gli eventi intervenuti a partire dal 1.1.2013 e per gli immobili e le aree scoperte divenuti soggetti a tributo, a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, apposita dichiarazione originaria all'ufficio competente. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 9 e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, distinti per utenze domestiche e non domestiche, con indicazione di:

a) dati identificativi del dichiarante e titolo (possesso, occupazione, detenzione) della soggettività passiva;

b) identificazione e superficie dei locali o delle aree scoperte soggetti a tributo. Nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C), la dichiarazione, originaria o di variazione, deve in ogni caso contenere l'indicazione dei dati catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente, al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune;

c) data di inizio, variazione, cessazione, del possesso, occupazione o della detenzione dei locali o delle aree scoperte.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione e di ricevuta elettronica nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

5. Le variazioni nel corso dell'anno della superficie dei locali e delle aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sull'ammontare del tributo, dovranno essere dichiarate, nelle medesime forme di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.

6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione di cessazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

ART. 19 - VERSAMENTO

1. Il tributo e la maggiorazione di cui all'articolo 9 sono versati esclusivamente al Comune, tramite modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 9.7.1997 n°241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopra citato art. 17 in quanto compatibili.

2. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento indicante l'importo del tributo, della maggiorazione di cui all'art. 9 del presente regolamento e del tributo provinciale di cui all'art. 10 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27.7.2000 n°212.

3. Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate semestrali scadenti nei mesi di aprile e novembre.

4. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore, secondo che la parte decimale sia superiore o inferiore/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27.12.2006 n°296.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia di Firenze del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs 30.12.1992 n°504, secondo la periodicità e le modalità che

saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto di trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 20 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del versamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine, qualora siano richiesti documenti o informazioni al fine dell'istruttoria dell'istanza, è sospeso fino a che non pervengano tali integrazioni.

3. L'importo minimo del rimborso è indicato nell'art. 25 del presente regolamento.

ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 22 - ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) disporre l'accesso ai locali e alle aree scoperte assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato e identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi risulti la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, entro i termini e con i contenuti previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n°296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle

sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n°138.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 23 - SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato dal regolamento comunale.

7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 22 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 25 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

2. Non si procede al versamento e al rimborso del tributo per somme inferiori a € 12,00 per anno di imposta.

ART. 26 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A far data dal 1° gennaio 2013, al fine della commisurazione del tributo per l'anno 2013, si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti ai fini della TIA1 al 31.12.2012.

2. Per l'anno 2013 le scadenze per i pagamenti degli acconti e del saldo sono fissate con apposita delibera del Consiglio Comunale.

3. Nel primo anno di vigenza del tributo le dichiarazioni si intendono prodotte nei termini se risultano consegnate all'ufficio competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

4. L'attività di accertamento e la riscossione della tariffa di igiene ambientale, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2012, continuano ad essere effettuate anche successivamente al termine di cui al precedente comma sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

5. Per l'anno 2013, il Comune non può esercitare la facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento, e la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

6. In deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 17, per l'anno 2013 è riconosciuta l'agevolazione consistente nell'esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a € 5.700,00; è inoltre riconosciuta, con copertura assicurata dai proventi del tributo, l'agevolazione consistente nella riduzione del 50 % del pagamento per utenze domestiche con valore ISEE superiore a € 5.700,00 e fino a € 7.000,00. Le agevolazioni sono accordate dietro presentazione di idonea istanza, su modulistica predisposta dal Servizio entrate, che dovrà pervenire al Comune entro il 21 ottobre 2013.”

ALLEGATO A

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 16, COMMI 2 E 3

1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tares per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tares per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione da regolamento</i>	<i>Punti</i>	<i>Fascia</i>
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601 E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106 MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133 PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B

200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHEMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110 SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_ R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_ R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tares al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiari (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

esempio: 100 kg – 2 componenti (KB=1,8) – vetro KP=0,3 = $100/1,8*0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tares al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

1 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

2 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp=mq*Kd$), ottenuta

moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = \text{rd} * 100 / \text{rp}$$

3 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARES unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

- la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica o al centro di raccolta per ottenere lo sconto tariffario non dev'essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio Tares al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

ALLEGATO B

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 17, COMMA 5

- ATTIVAZIONE O MODIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PER RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli

urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

Per le utenze che già in regime TARSU beneficiavano della presente riduzione il Comune trasmetterà al gestore l'elenco dei soggetti interessati e la documentazione in suo possesso. Il gestore a sua volta provvederà a richiedere agli stessi eventuali ulteriori informazioni, a stabilire la percentuale di riduzione e a predisporre le relative convenzioni.

- RIDUZIONE PER UTENZE CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

- RIDUZIONE PER COLLABORAZIONE CON SOGGETTO GESTORE ALL'INDIVIDUAZIONE, DI SPAZI DA DEDICARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA ALL'UTENZA PRESSO AREE DI PROPRIA PERTINENZA APERTE AL PUBBLICO

Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da destinare alle attività di raccolta differenziata destinate all'utenza il soggetto gestore intende premiare quelle utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare a recupero.

Lo spazio che ogni utenza non domestica, è in grado di assicurare è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività che mette a disposizione. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARES. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.